

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
- MODIFICA AL REGOLAMENTO.

Nr. Progr. **39**
Data **11/06/2013**
Seduta NR. **6**
Titolo **1**
Classe **4**
Sottoclasse **0**

Adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 11/06/2013

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella apposita sala del Municipio, oggi **11/06/2013** alle ore **19:00** in adunanza *PUBBLICA* di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
ROPA LORIS	S	MOSCATELLI FRANCESCO	S	GALLERANI GABRIELE	S
MARCHESINI LORIS	S	ROMA ANNALISA	S	RONCAGLIA FRANCESCO	S
VERONESI GIAMPIERO	S	RIMONDI MORGAN	S	FACCHINI RICCARDO	N
TOLOMELLI VANNA	S	MALAGUTI FIORENZO	S	ZAVATTARO LEONARDO	S
SBLENDIDO SAVERIO	S	MADDALONI CARMINE	S	CANNONE TIZIANA	S
QUERZÈ DAVIDE	S	DE FRANCESCHI LUCIANA	S	GIORDANO ANTONIO	S
BARTOLINI MONICA	N	IOVINO PAOLO	S	MORANDI NADIA	S
<i>Totale Presenti: 19</i>		<i>Totali Assenti: 2</i>			

Assenti giustificati i signori:

BARTOLINI MONICA, FACCHINI RICCARDO

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:

LAZZARI MASSIMILIANO, CASTELLUCCI CARLO, COCCHI MIRNA, MANFREDINI SILVIA, MONARI CARLO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, *CICCIA ANNA ROSA*.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, VERONESI GIAMPIERO invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

ROMA ANNALISA, RIMONDI MORGAN, GALLERANI GABRIELE.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente.

OGGETTO:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - MODIFICA AL REGOLAMENTO.

Per quanto riguarda gli interventi si fa riferimento alla deliberazione n. 36 in data odierna e alla registrazione in atti al n. 11591.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il Decreto Legislativo 28.09.1998 n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, istitutivo dell'Addizionale comunale all'Imposta sui redditi delle persone fisiche;
- il combinato disposto dalla Legge 23.12.2000 n. 388 art. 53 - comma 16 - e dalla Legge 27.12.2006 n. 296 art. 1 - comma 169 - che stabilisce che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali, compresa l'addizionale comunale all'Irpef, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione; i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il comma 381 art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 con il quale è stato prorogato al 30 giugno 2013 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l'esercizio 2013;

Richiamato l'articolo 1 - comma 142 - della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) in tema di addizionale comunale all'IRPEF;

Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei Comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del Decreto Legge n. 93/2008 (convertito in Legge n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della Legge n. 220/2010, stabilendo:

- a) la possibilità, per i Comuni, di deliberare aumenti dell'aliquota sino ad un massimo dello 0,4% con un incremento annuo non superiore allo 0,2%. Tale facoltà, prevista dall'articolo 5 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 a partire dal 7 giugno 2011, è stata abrogata dal Decreto Legge n. 138/2011 (convertito in Legge n. 148/2011) con effetto dal 13 agosto 2011;
- b) a seguire la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 ed in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali sancito dalle norme sopra richiamate, di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito in Legge n. 148/2011);

Richiamato ancora l'articolo 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, a norma del quale *"... I comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività."*

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune con delibera di natura regolamentare può stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'IRPEF e prevedere una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Atteso che, ai sensi della citata norma, i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione dell'addizionale con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con Decreto Ministeriale 31 maggio 2002 e che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30.01.2007, esecutiva, con la quale è stato approvato, con decorrenza 01.01.2007 il Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF che prevede l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,4%;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 04.05.2012, esecutiva, con la quale è stato modificato il regolamento sopra citato inserendo, con decorrenza 01.01.2012, aliquote differenziate in base agli scaglioni di reddito, così come stabiliti ai fini dell'imposta sui redditi;

Dato atto dell'esigenza del Bilancio corrente comunale di assicurare idonee fonti di finanziamento per l'erogazione dei servizi;

Ritenuto di:

- modificare le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF in funzione degli scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche dall'art. 7 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986;
- stabilire che l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta se l'importo del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 12.000,00; se il reddito imponibile supera tale soglia di esenzione l'addizionale è dovuta ed è calcolata sull'importo complessivo del reddito;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nelle sedute del 23.05.2013 e del 29.05.2013;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 05.06.2013 e pervenuto al protocollo n. 11312 del 07.06.2013;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli n. 15 e contrari n. 4 (Consiglieri Gallerani, Roncaglia, Zavattaro e Cannone) resi per alzata di mano, presenti e votanti n. 19 componenti

DELIBERA

- 1) Di modificare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998, il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, nel testo che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che il presente Regolamento, così modificato, diventerà esecutivo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, unitamente alla delibera di approvazione, come stabilito dall'art. 6 - comma 4 - del vigente Statuto comunale e produrrà i suoi effetti entrando in vigore sin dall'1 gennaio 2013 ai sensi del combinato disposto della Legge 23.12.2000 n. 388, art. 53 - comma 16 - e della Legge 27.12.2006 n. 296, art. 1 - comma 169;
- 3) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 52, comma 2, secondo periodo del D.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;
- 4) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1 - comma 3 - del D.Lgs. n. 360/1998, così come sostituito dall'art. 1 - comma 142 - della Legge 27.12.2006 n. 296, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 Maggio 2002.



Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F.

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30.01.2007
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 04.05.2012
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 dell'11.06.2013

Indice

Art. 1 – Ambito di applicazione del regolamento

Art. 2 – Determinazione dell'aliquota

Art. 3 – Esenzioni

Art. 4 – Entrata in vigore

Art. 1 – Ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, di cui al decreto legislativo 28/09/1998 n. 360 e successive modificazioni.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Determinazione dell'aliquota

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono stabilite a partire dal 1° gennaio 2013, le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF.

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,50
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,60
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,75
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,78
Oltre € 75.000	0,80

2. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano in misura differenziata e progressiva in funzione degli scaglioni di reddito previsti.
3. Per gli anni successivi il Comune si riserva la facoltà di variare l'aliquota di compartecipazione nei limiti di quanto stabilito dalle normative vigenti, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In assenza di tale provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio.
4. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Art. 3 – Esenzioni

- 1.** L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, non supera l'importo di Euro 12.000,00.
- 2.** Se il reddito complessivo supera la soglia di esenzione di cui al comma 1, l'addizionale comunale all'IRPEF è dovuta ed è determinata applicando le aliquote, di cui all'art. 2 comma 1 del presente Regolamento, al reddito imponibile complessivo.

Art. 4 – Entrata in vigore

- 1.** Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2007.

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **39** del **11/06/2013**

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO

OGGETTO

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - MODIFICA AL REGOLAMENTO.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE Data 30/05/2013 IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO BARBIERI CLAUDIA
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE Data 30/05/2013 IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO BARBIERI CLAUDIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 39 DEL 11/06/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
VERONESI GIAMPIERO

IL SEGRETARIO GENERALE
CICCIA ANNA ROSA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 20/06/2013